Città metropolitana
di Roma Capitale

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

STATUTO

Coordinamento dei Presidenti dei Consigli dei Comuni del territorio della Città metropolitana

Titolo I
Il Coordinamento

Art. 1 - Denominazione
È istituito il Coordinamento dei Presidenti dei Consigli dei Comuni insistenti nel territorio della Città metropolitana, a seguire denominato "Co.Pre.Co.".

Art. 2 - Principi generali
1. Il "Co.Pre.Co." è composto dai Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dai Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, qualora lo Statuto preveda la carica di Presidente del Consiglio comunale.
2. Il "Co.Pre.Co." – quale organismo che esprime la rappresentanza diretta dei cittadini della Città metropolitana – si ispira ai principi della democrazia, della libertà e dell'uguaglianza espressi dalla Costituzione Italiana e persegue la cultura della pace e della non violenza, della giustizia e dell'inclusione sociale e della solidarietà.
3. Il "Co.Pre.Co." è l'organismo che garantisce il collegamento stabile tra i Presidenti del Consiglio comunale di tutti i Comuni del territorio e la Città metropolitana ai fini di un reciproco supporto, scambio di informazioni e di esperienze per la migliore condivisione delle buone pratiche nella gestione dei lavori del Consiglio e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
4. Il "Co.Pre.Co." svolge funzioni propositive in ordine alle iniziative di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) del presente Statuto.
5. Il "Co.Pre.Co." è altresì organismo consultivo del Consiglio metropolitano in ordine alle materie indicate all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 3 - Funzioni propositive
1. Il "Co.Pre.Co." persegue finalità di solidarietà e collaborazione sociale, garantendo e valorizzando il collegamento istituzionale tra i Consigli comunali e il Consiglio metropolitano.
2. Il "Co.Pre.Co." promuove iniziative finalizzate:
a) al riconoscimento istituzionale e amministrativo delle funzioni del Presidente del Consiglio comunale, così come disciplinate dalle Leggi nazionali e regionali e dagli Statuti e dai Regolamenti comunali, al fine di valorizzare l'autonomia e la terzietà della carica;
b) alla realizzazione democratica della carica di Presidente del Consiglio comunale, valorizzando le funzioni esercitate in seno all'organo elettivo inteso quale assise privilegiata di formazione civile, culturale e politica di ciascun Consigliere comunale e di pieno e democratico esercizio del *munus* pubblico di Amministratore in ossequio alla Costituzione italiana, alle Leggi nazionali e regionali ed allo Statuto ed ai Regolamenti comunali;

c) ad ottenere il riconoscimento di organismo di rappresentanza dei Presidenti dei Consigli comunali in seno agli organi dell'ANCI locale e nazionale.

Art. 4 - Funzioni consultive
Il "Co.Pre.Co." svolge funzioni consultive, su richiesta del Consiglio metropolitano, in ordine alle seguenti materie:
a) promozione dello sviluppo economico, sociale, culturale, turistico, ambientale del territorio metropolitano;
b) promozione di forme di collaborazione con altre Amministrazioni pubbliche, con le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e con le Associazioni del territorio.

Titolo II
I Componenti del Coordinamento

Art. 5 - Adesione al Coordinamento
1. Possono aderire al "Co.Pre.Co." tutti i Presidenti dei Consigli dei Comuni insistenti nel territorio della Città metropolitana di cui all'art. 1, comma 1 del presente Statuto.
2. Per aderire al "Co.Pre.Co." ciascun Presidente del Consiglio comunale trasmette alla Città metropolitana, a mezzo pec, la comunicazione di adesione corredata della copia della Deliberazione del Consiglio comunale di elezione alla carica di Presidente del Consiglio comunale.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Componenti del Coordinamento
1. I Presidenti dei Consigli comunali aderenti al "Co.Pre.Co." svolgono la propria attività in modo volontario, libero e gratuito, non essendo previste forme di retribuzione e/o di rimborso spese.
2. I Presidenti dei Consigli comunali aderenti al "Co.Pre.Co." hanno diritto di voto in seno all'Assemblea e sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto.
3. Il diritto di voto di ciascun Presidente del Consiglio comunale aderente al "Co.Pre.Co." è personale e ha valore unitario, indipendentemente dalla consistenza demografica del Comune di appartenenza.
4. I Presidenti dei Consigli comunali aderenti al "Co.Pre.Co." agiscono secondo principi di buona fede, di correttezza e di ragionevolezza.

Art. 7 - Decadenza dei Componenti dal Coordinamento
1. Il Presidente del Consiglio comunale perde la qualità di aderente al "Co.Pre.Co." nei seguenti casi:
a) per recesso unilaterale e volontario;
b) per cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio comunale.
2. Il recesso di cui al superiore comma 1, lettera a) è comunicato dal Presidente del Consiglio comunale alla Città metropolitana a mezzo pec;
3. La cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio comunale di cui al superiore comma 1, lettera b) è comunicata dall'interessato alla Città metropolitana a mezzo pec.

Titolo III
Gli Organi

Art. 8 - Organi del "Co.Pre.Co."
Gli organi del "Co.Pre.Co." sono:
a) l'Assemblea del Presidenti dei Consigli comunali, a seguire "Assemblea";
b) il Presidente.

Art. 9 - Assemblea
1. L'Assemblea è l'organo consultivo del "Co.Pre.Co." ed è composta dai Presidenti dei Consigli comunali aderenti.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del programma annuale delle attività.
3. L'Assemblea si riunisce – salva diversa decisione del Presidente – presso l'Aula "Giorgio Fregosi" sita in Palazzo Valentini, Roma.
4. Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche in videoconferenza.
5. L'Assemblea è validamente riunita se sono presenti almeno la metà più uno dei Presidenti dei Consigli comunali aderenti al "Co.Pre.Co.".
6. L'Assemblea è convocata dal Presidente del "Co.Pre.Co." mediante notificazione, a mezzo mail, dell'avviso di convocazione recante gli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea:
a) approva, a maggioranza assoluta, lo Statuto del "Co.Pre.Co." e le sue modifiche;
b) approva, a maggioranza relativa, il programma annuale delle attività;
c) elegge, a maggioranza relativa, i Componenti dell'Ufficio di Presidenza;
d) approva, a maggioranza qualificata dei due terzi, lo scioglimento del "Co.Pre.Co.";
e) approva, a maggioranza relativa, ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
8. In caso di impedimento, il Presidente del Consiglio comunale aderente al "Co.Pre.Co." può delegare per iscritto altro Presidente di Consiglio comunale aderente a partecipare, con diritto di voto, alla riunione dell'Assemblea.
9. I lavori dell'Assemblea sono verbalizzati, con resoconto succinto, dal personale dell'Ufficio del Consiglio della Città metropolitana.

Art. 10 - Presidente
1. Il Presidente del "Co.Pre.Co." e dell'Assemblea è il Sindaco metropolitano.
2. Il Sindaco metropolitano può delegare la funzione di Presidente del "Co.Pre.Co." e dell'Assemblea al Vicesindaco metropolitano.
3. Il Presidente rappresenta il "Co.Pre.Co." in ogni suo rapporto con terzi soggetti pubblici o privati.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e ne coordina le attività.
5. Il Presidente propone all'Assemblea il programma annuale delle attività.

Art. 11 - Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza supporta il Presidente nella elaborazione del programma annuale delle attività e lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4 del presente Statuto.
2. L'Ufficio di Presidenza è composto da n. 3 Presidenti dei Consigli comunali aderenti al "Co.Pre.Co." eletti dall'Assemblea.

Art. 12 - Gruppi di lavoro
1. All'interno dell'Assemblea possono costituirsi temporanei Gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifici argomenti di interesse del "Co.Pre.Co.".
2. Ai Gruppi di lavoro possono partecipare, su base meramente volontaria, i Presidenti dei Consigli comunali aderenti al "Co.Pre.Co." che ne facciano richiesta al Presidente dell'Assemblea.
3. Il Presidente comunica a mezzo mail a tutti i Componenti dell'Assemblea l'avvenuta costituzione di Gruppi di lavoro.

Titolo IV
Disposizioni finali

Art. 13 - Oneri economici

1. L’istituzione del Coordinamento dei Presidenti dei Consigli dei Comuni insistenti nel territorio della Città metropolitana (“Co.Pre.Co.”) non comporta oneri economici e finanziari per la Città metropolitana e per i Comuni.
2. La Città metropolitana può prevedere nel proprio bilancio di previsione lo stanziamento di risorse finanziarie finalizzate al sostegno delle iniziative del “Co.Pre.Co.”.
3. L’Ufficio del Consiglio metropolitano assicura il supporto tecnico-amministrativo al Coordinamento dei Presidenti dei Consigli dei Comuni insistenti nel territorio della Città metropolitana (“Co.Pre.Co.”) e ai suoi Organi.

Art. 14 - Disposizioni normative

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 267/2000, alla L. 56/2014 e alle leggi nazionali e regionali di settore.